

## La riforma dello sport è legge



**Avv. Barbara Agostini**  
**Avv. Esperto di diritto dello sport**  
Docente di diritto dello sport  
Università di Urbino  
Componente del Collegio di Garanzia dello sport  
b.agostinis@libero.it

**Ricapitolando ..... la riforma dello sport ha inizio...**

**Legge del 08/08/2019 n. 86 - Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. (G.U. n. 191 del 16/8/2019)**

**Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per....**

**decreto legislativo 36/2021 – decreto correttivo 27/9 u.s.**

(Attuazione dell'art. 5 l. 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);

**decreto legislativo 37/2021** (Attuazione dell'art. 6 l. 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

**decreto legislativo 38/2021** (Attuazione dell'art. 7 l. 86/2019, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);

**decreto legislativo 39/2021** (Attuazione dell'art. 8 della l. 86/2019, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);

**decreto legislativo 40/2021** (Attuazione dell'art. 9 della l. 86/2019, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)

**attuazione degli artt. 5-9 l. 86/19**

# Focus su d. lgs. 36/2021 e 39/2021

Entrata in vigore (**ad oggi**, dopo rinvii, anticipi) differenziata e frazionata

- **D.Lgs.36/21**
- lavoro sportivo **1/1/2023**
- Abolizione vincolo 31/7/2023 (graduale)
- Enti sportivi (introduzione dell'obbligo attività principale e limite alle attività secondarie)  
**1/1/2023**
- Nuovo Registro 1/1/2022
- **37** **1/1/2023**
- **38** **1/1/2023**
- **39** **31/8/2022**
- **40** **1/1/2022**

entrata in vigore uniforme

## Modalità di costituzione dei sodalizi e personalità giuridica

### *Art. 6. Forma giuridica (art. 6 del d. lgs 36/2021 a seguito del correttivo)*

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica

#### **possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:**

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

#### **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;**

- ~~società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.~~ **società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;”;**

**c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente decreto.”;**

Asd senza personalità giuridica  
e con personalità giuridica

Diversa modalità costitutiva (diversi controlli; diverse formalità)

Diversa responsabilità per debiti del sodalizio



Autonomia patrimoniale perfetta

Autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c.)

Quale è la differenza?

## Asd senza personalità giuridica

- iter di costituzione semplice;
- non è richiesto l'atto notarile ma un semplice accordo scritto tra gli associati (da registrare all'Agenzia Entrate per benefici fiscali);
- devono rispettare requisiti ex art. 90 c. 18 L. 289/2002;
- Manca controllo sul patrimonio iniziale



- Minori garanzie per i terzi
- Autonomia patrimoniale imperfetta ex art. 38 c.c. (no responsabilità di posizione)

## Asd con personalità giuridica

### Iter costitutivo:

Atto pubblico per la costituzione (atto notarile);

Rispetto requisiti *ex art. 16 c.c.*;

Meritevolezza dello scopo;

Congruità del patrimonio al raggiungimento dello scopo = tutela per i terzi;

Richiesta da effettuare alle prefetture o alle Regioni  
iscrizione nel Registro delle persone giuridiche



**NB: Con la riforma cambia!**

## Riconoscimento della personalità giuridica

**Fino ad oggi** riconoscimento sportivo (**obbligatorio**) e della personalità giuridica (**discrezionale**) **nettamente distinto (iter e effetti)**

**Con la riforma** (Art. 7 Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14). (stesso iter, diversi effetti)

Art. 14. Acquisto della personalità giuridica 1. **Le associazioni dilettantistiche possono**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro** di cui all'articolo 4.

2. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione (atto pubblico), verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro stesso ai sensi dell'articolo 6.
3. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro.

## Novità: semplificazione



Intervento notarile in fase iniziale, ma

- 1) Non è richiesto un patrimonio minimo (ora richiesta eterogenea demandata alle Regioni; ETS 15.000,00);
- 2) Notaio dopo avere verificato i presupposti di legge fa richiesta di acquisizione di p g al momento dell'Iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (differenze...)

## Acquisizione della personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta

**Non esclude la responsabilità del** Presidente o dei consiglieri in caso di *mala gestio*, ovvero di amministrazione non diligente del patrimonio associativo.

Gli amministratori, analogamente agli amministratori delle società, sono tenuti ad osservare un comportamento diligente, nel rispetto delle norme sul contratto di mandato (art. 1710 c.c.).

## Un esempio di responsabilità

qualora l'amministratore, nonostante l'incapacità finanziaria dell'ente, prosegua nello svolgimento dell'attività “*con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale, caso in cui egli risponderà dei danni in misura pari al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati che la Società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l'attività*” (Trib. Milano, 13/03/2020, n. 2119 con riguardo ad un caso di omesso pagamento di debiti verso l'erario da parte di amministratori).

La circostanza per cui gli amministratori siano chiamati ad un particolare dovere di controllo sul patrimonio dell'ente, comporta che la diligenza si espliciti in un obbligo di vigilanza, la cui violazione può costituire un presupposto di responsabilità del consiglio di amministrazione (Trib. Torino, 26/02/2019, n.928, secondo cui *“In presenza di un ammanco di cassa emerso a seguito dell'esame delle scritture contabili, rileva .... la complessiva responsabilità di corretta gestione del patrimonio sociale che risulta a carico di tutti gli amministratori e che evidentemente ricomprende la necessaria vigilanza sulla movimentazione di cassa, con la conseguenza che può venire in rilievo la responsabilità (quanto meno) a titolo di colpa dei soggetti concretamente investiti di responsabilità di controllo”*).

## Natura di ente sportivo dilettantistico (tre fasi) necessaria per le agevolazioni fiscali

- 1) Costituzione dell'ente;
- 2) Affiliazione = Riconoscimento provvisorio dello svolgimento di attività sportiva (delibera del C. N. CONI 11/11/2004 n. 1288)
- 3) Iscrizione al Registro CONI; **in passato**
  - il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche;
  - **(Art. 7 d.l. 28/5/2004 n. 136 convertito nella l. 27/7/2004 n. 186)**

Sostituito dal registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Comunicazione CONI: Ancora In vigore solo per diritto di voto in assemblea ecc.

- **Comunicato Dipartimento Sport  
23/09/2022**
- Il «nuovo» Registro **sostituisce a tutti gli effetti** il precedente Registro CONI – come indicato dall'art. 12 del D.Lgs. 39/2021

## Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dal 1/1/2022 (d. lgs. 36/2021)

gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;

Art. 5 del d lgs 39 (dal 31/08) «L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica».

**Dal 31/8** Iscrizione al registro tenuto dal dipartimento dello sport



Necessaria per la **certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta** (legittima percezione di agevolazioni fiscali)

Riconoscimento a fini sportivi = organismo di affiliazione (prima provvisorio)

**Dal 31/8** Iscrizione al registro tenuto dal dipartimento dello sport

Funzionamento

Piattaforma telematica (sezione pubblica e sezione riservata)

Domanda di iscrizione (dal sodalizio attraverso il proprio organismo unitamente ai documenti indicati dall'art. 6 del d. lgs 39/2021)

Trasmigrazione per gli enti già iscritti



Serve la creazione di un utenza identificazione del sodalizio (utenza come legale rappresentante dell'ente e inserire CF del legale rappresentante e dell'ente)

Dati iscritti sono opponibili ai terzi

Avv. Barbara Agostinis

**Art. 12. Trasmigrazione** 1. Il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

**Le società e le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nello stesso,** incluse le società e associazioni dilettantistiche riconosciute dal Comitato italiano paralimpico, **continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono automaticamente trasferite nel Registro.** **autenticazione**

Art. 13. Gestione del Registro 1. Per la gestione del Registro, il Dipartimento per lo sport si avvale della società Sport e Salute S.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## Procedura di autenticazione

- I legali rappresentanti delle a.s.d./s.s.d. già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022, cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di 2 Settembre 2022 ASD/SSD” e inseriscono il proprio Codice fiscale e quello dell’a.s.d./s.s.d. e del legale rappresentante.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

ACCEDI

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche



Dipartimento  
per lo sport

SPORT  
E SALUTE

### NUOVA UTENZA LEGALE RAPPRESENTANTE

Relazione con ASD/SSD

Codice fiscale ASD/SSD \*

Codice fiscale legale rappresentante \*

← INDIETRO

✓ VERIFICA DATI

- All'esito seguono la procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di:
  1. Completare i dati richiesti relativi al Legale Rappresentante (dati anagrafici e di contatto)
  2. Scaricare il modulo per la dichiarazione sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online;
  3. Caricare il documento di identità del legale rappresentante;
  4. Salvare e confermare il completamento della richiesta account.
- A questo punto, l'utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password ed entrando nell'area riservata potrà scaricare e stampare il Certificato



Dipartimento  
per lo sport

SPORT  
E SALUTE

**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI**

con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
e legale rappresentante \_\_\_\_\_

**AFFILIATA A**

\_\_\_\_\_ con validità fino al **31/12/2022**  
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE  
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,  
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti  
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **02/09/2022**

\* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **02/09/2022**.

## Art. 10. Riconoscimento ai fini sportivi

**Le asd e ssd sono riconosciute**, ai fini sportivi, dalle FSN; dalle DSA; EPS.

**La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta** da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante **l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l’unicità, la completezza, la periodicità e l’efficacia dell’attività ispettiva.

4. **In caso di violazione** delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport **diffida** gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici **a regolarizzare** i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

## Art. 9 – Cancellazione

1. La cancellazione di un ente dal Registro avviene a seguito di istanza motivata da parte dell'ente iscritto o di accertamento d'ufficio, anche a seguito di provvedimenti della competente autorità giudiziaria ovvero tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro

## **Regola generale l'iscrizione nel Registro ha efficacia dichiarativa:**

**Dati opponibili ai terzi (anche organi ispettivi):** i terzi non possono invocare l'ignoranza degli atti dal momento della relativa pubblicazione nel Registro (c.d. efficacia positiva dell'iscrizione);

per contro, finché la pubblicazione non è compiuta, gli atti non pubblicati non svolgono effetti nei confronti dei terzi, salvo che l'ente provi che questi ne abbiano altrimenti notizia (c.d. efficacia negativa dell'iscrizione)

**ECCEZIONE:** atti, pur regolarmente pubblicati, relativamente alle operazioni che sono compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione nel Registro.

In questo caso l'efficacia dichiarativa dell'iscrizione determina soltanto una presunzione relativa che i terzi possono vincere provando di essere stati nell'impossibilità di averne avuto conoscenza.

## Tesseramento

**Definizione** = atto funzionale all'ingresso dei soggetti fisici nel mondo sportivo, specificando anche i diritti e doveri derivanti da tale atto (status di tesserato diverso da associato).



### **Tesseramento minorile**

la richiesta di tesseramento può essere presentata da ciascun genitore disgiuntamente, (problematiche derivanti inevitabilmente – soprattutto in caso di separazione personale - dalla previsione di alcune Federazioni, che imponevano la richiesta congiunta di entrambi i genitori).

In caso di disaccordo, ciascun genitore può richiedere l'intervento del giudice ai sensi dell'art. 316 c.c.

Disposizioni analoghe (ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c.) sono contemplate per le situazioni di separazione personale, nullità, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per i figli nati fuori dal matrimonio.

**NB: Il minore, dal compimento del quattordicesimo anno di età, ha diritto di prestare il proprio consenso, che è requisito fondamentale e imprescindibile per perfezionare il tesseramento.**

## **Tesseramento minori stranieri**

seppure non in regola con i provvedimenti di ingresso e di soggiorno = possono essere tesserati con le stesse modalità previste per gli atleti minorenni italiani, purchè iscritti da almeno un anno ad una classe (qualsiasi) dell'ordinamento scolastico.

Il tesseramento di tali atleti rimane valido anche dopo il compimento della maggiore età fino al perfezionamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

## (effetto del tesseramento) Vincolo sportivo

sarà eliminato entro il 31 luglio 2023 in modo graduale secondo le disposizioni dettate dalle singole Federazioni sportive e discipline sportive associate per il periodo transitorio (pro per atleti; contro per enti).



### Premi di formazione:

- L'uno, a carico della società professionistica e ripartito tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività dilettantistica ed il proprio percorso di formazione.
- L'altro, a carico delle società sportive dilettantistiche, rappresenta una novità rispetto quanto previsto dalla legge sul professionismo
- . A carico delle società citate è prevista l'erogazione di un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed il proprio percorso di formazione.

L'ammontare del premio, la cui funzione è quella di indennizzare il sodalizio di provenienza per le energie spese e l'investimento compiuto per la formazione e la preparazione dell'atleta, è determinato, in virtù della propria autonomia normativa, dalle singole federazioni e discipline associate secondo parametri ben precisi:  
età degli atleti,  
nonché durata e contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.



## Premio di formazione tecnica

- Le FSN prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: a) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto
- La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo

## Chinesiologo

Art. 5 l. 86/2019 riconoscere la figura del laureato in s motorie

(art 41) sono istituite le figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.... al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, [anche di livello agonistico], e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti

# chinesiologo



- Riconoscimento di 3 figure di chinesiologo (e manager dello sport)  
.... 4 corsi di laurea «Scienze Motorie»
- SCIENZE MOTORIE, SPORTIVE E DELLA SALUTE L-22
- Laurea (triennale) chinesiologo di base
- SCIENZE MOTORIE PER LA PREVENZIONE E LA SALUTE LM-67
- Laurea Magistrale (biennale) chinesiologo delle attività preventive e adattate
- SCIENZE DELLO SPORT LM-68
- Laurea Magistrale (biennale) chinesiologo sportivo
- MANAGEMENT DELLO SPORT LM-47
- Laurea magistrale (biennale) manager dello sport

## Art 42 d. lgs 36/2021

I corsi [e le] di attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

#### 4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) le attività sportive ~~agonistiche~~ disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva **anche paralimpici** riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, ~~tra cui il ballo e la danza~~, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell' individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

## **REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4 Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero)**

**Art. 11** (Istruttore, direttore tecnico e responsabile sanitario) 1. Per l'esercizio delle attività motorio-ricreative e di qualunque forma di attività fisica e motoria, **il titolare dell'impianto deve utilizzare istruttori provvisti di diploma di laurea in scienze motorie o del diploma conseguito presso l'ISEF o di titolo equivalente** ai sensi della normativa europea **ovvero, limitatamente alla pratica delle singole discipline, tecnici abilitati dalle Federazioni sportive nazionali**, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva che abbiano frequentato corsi integrativi, con superamento di prova finale di qualificazione, promossi dal CONI, dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva o dall'ente al quale sono tesserati.

**2. Fra il personale di cui al comma 1 il titolare dell'impianto individua un direttore tecnico**, che svolge le seguenti funzioni:

- a) organizza le attività motorie programmate dal titolare; b) supervisiona lo svolgimento delle attività motorie, assicurando che gli operatori raggiungano, in modo omogeneo, lo standard di servizio prefissato dal titolare; c) promuove l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori; d) cura l'efficienza delle attrezzature e segnala al titolare eventuali carenze dell'impianto; e) assicura il corretto flusso di informazioni tra il responsabile sanitario di cui al comma 4 e gli operatori; f) imposta l'attività motoria personalizzata per ciascun utente secondo le indicazioni del responsabile sanitario di cui al comma 4 e risponde della corretta esecuzione da parte degli operatori.

Queste diapositive sono state create per l'attività in premessa; non sono pertanto divulgabili o utilizzabili per altri fini.

Riproduzione riservata

**Grazie per l'attenzione!**

[b.agostinis@libero.it](mailto:b.agostinis@libero.it)